

STATUTO

ASSOCIAZIONE “BIODISTRETTO DELLA VALPOLICELLA E DINTORNI”

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita ai sensi degli art.14 e seguenti del CODICE CIVILE, l'Associazione Biodistretto per la produzione biologica e promozione della biodiversità agraria, denominate” Biodistretto della Valpolicella e dintorni”.

Il Biodistretto della Valpolicella e dintorni, d'ora in poi Biodistretto, non persegue finalità di lucro e realizza i propri scopi ispirandosi ai principi definiti dall'IFOAM (Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura Biologica) e dall'Associazione Italiana Agricoltura Biologica (linee guida AIAB), oltre che nel rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno.

Il Biodistretto realizza le proprie finalità statutarie prevalentemente nei Comuni del territorio della Valpolicella; può tuttavia operare anche al di fuori di tale territorio.

Art. 2 - SEDE

Il Biodistretto ha sede in Via Betteloni, 7 - 37029 - San Pietro In Cariano – (VR)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea dei soci può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari, eventuali sezioni staccate nonché uffici di rappresentanza a livello provinciale o regionale.

Art. 3 – SCOPI

Scopo generale del Biodistretto è valorizzare e promuovere le produzioni biologiche in tutti i suoi sviluppi ed evoluzioni, la natura, l'ambiente, la biodiversità ed i rapporti contadini/cittadini.

Nello specifico, le finalità che il Biodistretto si propone sono:

1. promuovere, diffondere e sostenere i metodi ed i principi di produzione biologico nel campo agricolo, zootecnico, agro-alimentare, forestale, ambientale, della cura e tutela del verde e del paesaggio, nonché nelle aree protette, ai sensi della vigente legislazione nazionale e/o regionale;
2. promuovere la diffusione dei metodi di agricoltura biologica come particolare modello di conversione dei territori e di gestione delle risorse naturali, il quale possa costituire la leva fondamentale per uno sviluppo economico-sociale ed ambientale sostenibile
3. promuovere la diffusione del metodo di agricoltura biologica come progetto culturale, come modello di gestione sostenibile delle risorse, nonché come scelta per la sicurezza e la sovranità alimentare;
4. favorire e ricercare la collaborazione e le sinergie fra contadini, produttori, trasformatori, operatori turistici, pubbliche amministrazioni e cittadini, finalizzate ad una gestione sostenibile delle risorse che origini proprio dal modello biologico di produzione e consumo;
5. promuovere, diffondere e sostenere il consumo dei prodotti biologici sia nel settore dell'accoglienza sia nelle mense scolastiche e comunitarie;
6. promuovere, diffondere e sostenere l'acquisto ed il consumo di prodotti a filiera corta biologici
7. promuovere ed organizzare attività di ricerca, informazione, divulgazione, formazione riguardanti l'agricoltura biologica, nonché la salvaguardia e lo sviluppo delle specificità culturali locali;
8. valorizzare e promuovere i prodotti del territorio e della tradizione, anche con manifestazioni, eventi mirati e mercati contadini
9. promuovere la ruralità e migliorare la qualità della vita, in particolare dei contadini residenti nel territorio del Biodistretto
10. promuovere la convivialità, le relazioni personali e la ricostituzione/miglioramento del tessuto sociale presente nel territorio del Biodistretto
11. garantire adeguato supporto alle istanze di tutti quei soggetti, singoli o associati, che nell'am-

bito della Regione Veneto, ed in particolare nell'area del Biodistretto, perseguano finalità coincidenti con gli scopi suddetti.

Art. 4 – ATTIVITA'

Per il raggiungimento dei propri scopi il Biodistretto può:

1. promuovere e coordinare manifestazioni e iniziative sociali, economiche, legali, legislative ed associative per l'affermazione dell'agricoltura biologica, della gestione territoriale sostenibile, degli acquisti istituzionali verdi, dell'eco-turismo e la tutela dei propri associati;
2. partecipare agli organismi ed enti locali, nazionali ed internazionali, aventi per oggetto la promozione, consumo e lo sviluppo dell'agricoltura biologica e la salvaguardia dell'ambiente;
3. realizzare, anche in collaborazione con gli altri organismi ed enti pubblici o privati, attività di ricerca, progettazione, formazione, informazione e divulgazione per agricoltori, trasformatori, consumatori, tecnici, operatori turistici, amministratori locali, istituzioni scolastiche ed altri soggetti interessati;
4. promuovere e diffondere il consumo di alimenti provenienti dall'agricoltura biologica nell'ambito di un'alimentazione e di uno stile di vita attento al benessere della persona con tutte le iniziative disponibili;
5. sostenere, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici e privati, attività editoriale per la divulgazione di argomenti inerenti le proprie attività;
6. promuovere e gestire progetti culturali e di educazione ambientale, volti al benessere ed al consumo critico;
7. sostenere ed incentivare la produzione biologica locale attraverso misure di promozione, assistenza tecnica, ricerca, sostegno formativo e informativo.
8. promuovere e sostenere la certificazione biologica di gruppo per contenerne i costi
9. stipulare convenzioni ed accordi con enti pubblici e privati, purchè in linea con gli scopi dell'Associazione
10. istituire e/o acquisire marchi d'area, di qualità, di tutela della salute dei consumatori e della professionalità dei produttori locali e ne cura la gestione secondo apposito regolamento in forma autonoma o delegata;
11. ogni altra attività idonea al perseguimento delle finalità previste dallo statuto.

Art. 5 – REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

Possono assumere la qualifica di soci del Biodistretto:

1. le aziende agricole, i preparatori e in generale gli operatori biologici solo se certificati ai sensi del regolamento comunitario 834 del 2007 e successive modifiche, o in conversione e che svolgano la loro attività nel territorio del Biodistretto
2. possono inoltre far parte dell'associazione tutti coloro, persone fisiche od organismi di natura giuridica, legalmente costituiti, che ne condividano gli scopi fissati dallo Statuto e vogliano dare il proprio contributo personale, organizzativo e/o finanziario al perseguimento degli stessi

L'ammissione al Biodistretto del socio deve essere richiesta mediante domanda scritta contenente:

1. l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa/Ente/Associazione/consulente e le generalità dei suoi legali rappresentanti o le generalità del richiedente nel caso di persone singole;
2. l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività previste dal presente Statuto;
3. l'indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e
4. la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di rispettarne gli obblighi.

Il Consiglio Direttivo, verificato il possesso dei requisiti, approva o meno la domanda di ammissione dan-

done informazione scritta e motivando le ragioni in caso di bocciatura.

La qualifica di socio si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione da effettuare entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

Art. 6 – OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati devono adempiere ai seguenti obblighi:

1. versamento del contributo annuale nella quota e secondo le modalità proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'assemblea dei soci;
2. assoggettamento al controllo da parte del Biodistretto o da suoi incaricati al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi statutari assunti;
3. comunicare al Biodistretto l'eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali previsti per l'ammissione e/o la permanenza nel Biodistretto stesso;
4. non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri associati o che comportino comunque dei danni all'immagine ed al prestigio del Biodistretto, con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;
5. non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Biodistretto con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Biodistretto;

I soci hanno altresì il diritto:

1. di partecipazione alle attività del Biodistretto e alle assemblee sociali senza alcuna limitazione, purché in regola con i pagamenti dei contributi;
2. di voto all'assemblea e sono eleggibili nel Consiglio Direttivo del Biodistretto;

Art. 7 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La perdita della qualità di associato può avvenire per recesso, decadenza o esclusione.

In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

Art. 8 – RECESSO, DECADENZA E ESCLUSIONE

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata) al Consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai principi ed ai doveri stabiliti dallo statuto, compreso il mancato versamento della quota sociale annuale, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro 30 giorni dalla delibera, mediante lettera raccomandata A.R. o PEC o altro mezzo documentabile.

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dai provvedimenti comminati anche per effetto dell'esclusione.

Art. 9 – ORGANI

Sono organi del Biodistretto:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente

Art. 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea è l'organo sovrano del Biodistretto; ha compiti di orientamento strategico e può deliberare su qualsiasi argomento, atto o fatto riguardante il Biodistretto. Quando è validamente costituita rappresenta la

totalità dei membri e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli aderenti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio ed è convocata sia in via ordinaria sia straordinaria dal Consiglio Direttivo tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è costituita dagli associati iscritti al libro soci, tranne gli esclusi o i sospesi. Essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal vice Presidente ed in assenza di questo dal Consigliere più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

10.1) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

In sede ordinaria, l'Assemblea deve:

1. elegge con le modalità previste dal presente statuto e dall'eventuale regolamento interno il Consiglio Direttivo;
2. approva il bilancio/rendiconto dell'esercizio precedente;
3. approva il bilancio preventivo;
4. delibera sull'indirizzo strategico del Biodistretto;
5. approva gli importi delle quote annuali e di ammissione proposte dal Consiglio Direttivo;
6. approva l'eventuale regolamento interno e le eventuali modifiche

In sede straordinaria, l'Assemblea ha il compito di:

1. deliberare le modifiche da apportare al presente statuto, compresa la proroga della durata;
2. deliberare sullo scioglimento del Biodistretto provvedendo alla nomina, alla definizione dei poteri e alla remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio;

La parte ordinaria e quella straordinaria possono essere discusse e deliberate congiuntamente nella medesima seduta, purché previsto dall'Ordine del Giorno.

10.2) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione avviene tramite invito contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo, da esporre nel sito internet del Biodistretto, spedirsi a mezzo posta, telefax, posta elettronica o altro mezzo anche telematico, a ciascun associato al domicilio risultante dal libro soci, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza e/o di modifiche dell'ordine del giorno della convocazione, la convocazione può essere inviata per fax, posta elettronica o telegramma almeno 4 giorni prima di quello fissato per la riunione.

10.3) MAGGIORANZE E VALIDITA'

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale; in seconda convocazione, qualunque sia il numero di voti rappresentati.

L'assemblea ordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria, per deliberare le modifiche al presente statuto e la proroga della durata, è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine sociale e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale;
- b) in seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi spettanti all'intera compagine sociale e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio del Biodistretto occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Tutte le deliberazioni delle Assemblee devono essere riportate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 – MODALITÀ DI VOTO

Le delibere assembleari vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti in regola con il versamento dei contributi.

Ciascun associato ha diritto ad un voto che è individuale ed unico.

Ciascun socio non può avere più di 3 (tre) deleghe di voto. Le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze degli associati e dei voti validi in Assemblea.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo del Biodistretto è eletto dall'Assemblea Generale, ed è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri eletti fra i soci, la composizione del Consiglio Direttivo e le modalità della sua elezione potranno essere disciplinate da un eventuale regolamento interno.

I Consiglieri durano in carica tre anni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio venissero a mancare, l'Assemblea deve provvedere alla loro sostituzione ed i nuovi nominati rimarranno in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio.

Qualora un membro del Consiglio risulti assente senza giustificato motivo per 3 sedute consecutive è soggetto alla revoca della carica, che dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e notificata per posta elettronica certificata o mediante altro mezzo di cui sia documentabile il ricevimento.

Le dimissioni dalle cariche di Consigliere, Presidente e Vicepresidente devono essere presentate per iscritto e discusse dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile dalla data di presentazione delle stesse.

I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto.

Art. 13 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno, oppure quando almeno i 2/3 dei suoi componenti ne faccia richiesta motivata e scritta.

Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno 5 giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno 1 giorno prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato senza preavviso qualora siano presenti tutti i suoi componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche mediante audioconferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Art. 14 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta il Biodistretto e in tale qualità deve, informandone il Consiglio, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'Associazione. A lui spetta la firma sociale e pertanto:

- a) sottoscrive gli atti del Biodistretto anche in giudizio, premettendone la ragione sociale;
- b) ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Biodistretto, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- c) rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Biodistretto ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- d) può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio Direttivo;
- e) presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio Direttivo;
- f) vigila sull'esecuzione delle operazioni dell'associazione ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo e vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Biodistretto;
- g) ha facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni al vice Presidente.

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 15 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La gestione di eventuali conflitti tra soci avverrà nella seguente modalità: le parti designeranno ciascuna una persona di propria fiducia all'interno dell'associazione (le persone designate devono godere anche della fiducia e del rispetto di tutti gli associati). Le due persone nominate saranno affiancate da una terza designata dal Consiglio Direttivo. Queste tre persone cercheranno una soluzione mediando fra le parti. Solamente nel caso di impossibilità di soluzione mediata si potrà passare all'arbitrato della CCIAA di Verona. Tutte le controversie tra soci, tra soci e Biodistretto, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva ricorrendo alla Camera Arbitrale della CCIAA di Verona.

Art. 16 – STRUTTURE TECNICHE

Il Consiglio Direttivo può nominare dei Comitati Tecnici; questi saranno composti da un rappresentante del Consiglio Direttivo, nonché da esperti scelti tra i Consiglieri o tra i soci o sostenitori che abbiano particolari e comprovate conoscenze nella materia in oggetto del Comitato.

I Comitati Tecnici hanno il compito di esprimere parere consultivo sulle questioni che vengono loro sottoposte dalla Presidenza e dal Consiglio Direttivo. I Comitati Tecnici si riuniscono su invito del rappresentante del Consiglio Direttivo.

Le attività dei Comitati Tecnici potranno essere disciplinate dall'eventuale regolamento interno.

Art. 17 – REGOLAMENTO INTERNO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Biodistretto potrà essere ulteriormente disciplinato dall'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste nella forma ordinaria.

Art. 18 – PATRIMONIO E BILANCIO

L'esercizio sociale del Biodistretto si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio del Biodistretto si sostiene con il contributo dei propri soci, dei sostenitori, i proventi delle attività statutarie, oblazioni, lasciti,

contributi di enti pubblici o privati, eventuali contributi associativi ed ogni altro provento previsto dalle vigenti leggi. Il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato dall'associato.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Biodistretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali residui di bilancio non potranno mai ed in nessuna forma essere distribuiti tra i soci e dovranno essere impiegati per attività sociali.

Art. 19 - MARCHIO DEL BIODISTRETTO

Il Biodistretto può dotarsi di un marchio che può essere messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta. Le modalità di concessione e utilizzo potranno essere stabilite dall'eventuale regolamento interno.

Art. 20 - LIQUIDAZIONE

Il patrimonio netto del Biodistretto risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche dell'Associazione.